



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 7 – Sezione Centrale dell'U.R.E.G.A.

Prot. n. 183037

del 01/12/2021

OGGETTO: Modalità operative procedura di gara art. 8 della l.r. 12/2011

INOLTRATA SOLTANTO A MEZZO E-MAIL

Alle Stazioni appaltanti della
SICILIA

e p.c.

Alle Sezioni territoriali dell'UREGA
LORO SEDI

Pervengono da alcune stazioni appaltanti richieste di chiarimento relativamente al *modus operandi* da seguire per l'espletamento delle procedure di gara disciplinate dall'art. 8 della l.r. 12/2011, a seguito delle modifiche apportate dagli artt. 1, comma 2 e 2 della l.r. 1/2017, con particolare riferimento alla distinzione dell'attività di gara operate da codeste SS.AA. tra commissione aggiudicatrice e commissione giudicatrice e per le quali il Servizio 7 ha, di volta in volta, fornito puntuali indicazioni.

Premesso che la commissione, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 2 del citato art. 8 è una **commissione aggiudicatrice** con il compito di esaminare le buste amministrative, tecniche ed economiche, si ritiene di chiarire quanto segue.

L'art. 1 della l.r. 12/2011, così come sostituito dall'art. 24, comma 1, della l.r. 8/2016, dispone l'applicazione dinamica in Sicilia del D.lgs 50/2016 con le modifiche introdotte dalla stessa legge n. 12/2011.

Il legislatore regionale, al fine di armonizzare l'art. 8 della l.r. 12/2011 con il D.lgs 50/2016 e s.m.i., relativamente alla composizione delle commissioni di gara di competenza delle SS.AA. in previsione dell'attivazione dell'albo ANAC previsto dall'art. 78, ha disposto la sostituzione del comma 1 del prefato art. 8 prevedendo che *“Nel caso in cui per l'affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,*

l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016"; ma, perdurando la sospensione dell'albo ANAC, al fine di non creare un vuoto normativo, è stato disposto, sempre dal legislatore regionale, con il comma 2 della l.r. 1/2017, che l'art. 8 della l.r. 12/2011 continui ad applicarsi ***sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'art. 78 del decreto legislativo 50/2016***.

Poichè l'albo di cui all'art. 78 è in atto sospeso fino al 30.6.2023 (vedi art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, e art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020) ne consegue che continua ad applicarsi il più volte citato art. 8 della l.r. 12/2011.

Si coglie l'occasione per precisare, altresì, che il comma 2 del citato art. 8 prevede che all'interno della commissione debba essere presente una figura esperta in materie giuridiche, ciò implica che se il presidente individuato dalla stazione appaltante rientra nel predetto profilo possono essere richieste due figure tecniche, viceversa, se il profilo del presidente è tecnico, per il sorteggio dovranno essere richiesti un soggetto tecnico e un soggetto giuridico.

Il Dirigente Generale

Salvatore Lizzio

